

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 96 in data 15/12/2003 con la quale è stata adottata la variante al PRG – ai sensi art. 50, 4° comma lettera l), della L.R. n. 61/85 – consistente nella modifica dell'articolo 15 del Regolamento Edilizio riguardo alla Commissione Edilizia Integrata;

Dato atto che la variante è stata depositata a disposizione del pubblico presso la Segreteria del Comune e della Provincia e dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia ed in vari luoghi pubblici;

Vista la relata di pubblicazione all'Albo Pretorio (Reg. Pubbl. N. 2761 dal 31/12/2003 al 30/01/2004) e la lettera della Provincia di Padova in data 16/02/2004 prot. n. 17120, con cui si comunica che la variante è stata depositata presso la Segreteria della Provincia a decorrere dal 12/01/2004;

Visto che non sono pervenute osservazioni né al Comune né alla Provincia e che la variante può essere approvata;

Visto l'art. 50 della Legge regionale n. 61/85 e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Sentita la relazione del **Sindaco Giovanni Ponchio**;

Con 10 voti favorevoli e 4 astenuti (Carrieri, Faggion, Selmin ed Espro), resi ed accertati secondo legge; avendo il Presidente proclamato l'esito della votazione;

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 50, comma 7, della L.R. n. 61/1985 e successive modificazioni, la variante parziale al PRG consistente nella modifica dell'art.15 del Regolamento Edilizio riguardo alla Commissione Edilizia Integrata, come nel testo allegato sub A), che viene identificata con l'apposizione della dicitura "*Approvato con deliberazione C.C. n. ... del*" a firma del Presidente del Consiglio Comunale e del Segretario Generale;
- 2) di dare atto che le modifiche approvate con il presente provvedimento si intendono estese al testo del Regolamento Edilizio adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13/03/2001;
- 3) di dare atto che la variante approvata acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del manifesto dell'avviso di esecutività.

REGOLAMENTO EDILIZIO

Art. 15 – “Commissione Edilizia Comunale”

Viene modificato come di seguito (modifiche in grassetto e sottolineate)

- 1) “Della Commissione Edilizia Integrata fanno parte due esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell’ambiente come previsto dall’art. 6 della L.R. 63/1994 ed esprime parere riguardo a:
 - interventi urbanistici ed edilizi su aree sottoposte a vincolo paesaggistico ex legge 1497/1939 e successive modificazioni ed integrazioni, nell’ambito dell’esercizio della sub-delega prevista dalla L.R. 63/1994;
 - interventi urbanistici ed edilizi riguardanti immobili sottoposti a vincolo di tutela paesaggistica ed ambientale dal PRG.
- 2) La Commissione Edilizia Integrata è composta oltre ai due esperti in materia di bellezze naturali da:
 - il Capo Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - il Funzionario Tecnico addetto all’Edilizia Privata o, in sua assenza, un Istruttore Direttivo Tecnico addetto all’Edilizia Privata, individuato dal Dirigente del Settore;
 - il Funzionario Tecnico addetto all’Urbanistica o, in sua assenza, un Istruttore Tecnico addetto all’Urbanistica, individuato dal Dirigente del Settore.

I due esperti in materia di bellezze naturali, sono eletti come previsto dalla L.R. 63/94 dal Consiglio Comunale con voto limitato ad uno, sulla base di curriculum e competenze documentate, tra i laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali e artistico-monumentali o equipollenti.
- 3) Assiste alle sedute, in qualità di segretario, con funzione di redigere verbali, senza diritto di voto, un dipendente comunale designato dal Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale.
- 4) I due membri elettivi rimangono in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale che li ha eletti e comunque svolgono le loro funzioni fino all’elezione dei nuovi commissari effettuata dal Consiglio Comunale rinnovato.
- 5) Non può essere eletto a far parte della Commissione chi sia parente o affine fino al quarto grado o coniuge di altro componente la Commissione.
- 6) Ai componenti elettivi della Commissione Integrata spetta un gettone di presenza determinato dal Consiglio Comunale ed il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni.
- 7) La convocazione della Commissione Edilizia Integrata è disposta da suo Presidente con avviso ai componenti fatto pervenire almeno tre giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza per i quali la convocazione potrà avvenire entro le precedenti 24 ore.
- 8) La Commissione Integrata, può sentire, qualora ne facciano domanda scritta al Presidente, o convocare, qualora ne ravvisi l’opportunità, i sottoscrittori delle istanze di cui agli articoli 11, 12, 13, inoltre la Commissione Integrata può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per una esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il suo parere.
- 9) Dei pareri espressi dalla Commissione Edilizia Integrata il Segretario redige un verbale, che viene sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 10) Qualora uno dei membri eletti risulti assente dalle sedute della Commissione Edilizia Integrata per tre volte consecutive senza valida giustificazione, il Consiglio Comunale può dichiararlo decaduto e provvedere alla sostituzione.
- 11) I membri eletti in sostituzione restano in carica fino allo scadere del mandato della Commissione Integrata.
- 12) La seduta è valida in presenza di almeno tre componenti e purché siano presenti entrambi i membri elettivi